



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 77 DEL 11-12-25

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: PATRIMONIO - SOC. PARTECIPATE - REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (DATI AL 31/12/2024) DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, com.612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, delle società e delle partecipazioni societarie possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, riunendo, in un unico documento, sia il piano operativo che la relativa relazione tecnica, approvato con Decreto del Sindaco del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato art. dell'art. 1, com.612, L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILAVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27/09/2017 avente ad oggetto **“SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.”**;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 l'Amministrazione ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

VISTE le schede predisposte dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione, alla data del 31/12/2024 ed alla data del presente atto, del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2023 approvato con la citata delibera C.C. 62/2023;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a 500 mila euro fino all'adozione dei piani riferiti al 31/12/2019 – art. 26 co. 12-quinquies);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;
8. non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

VISTO l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

VISTA la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, da approvarsi entro il 31/12/2024, prevista dall'art. 20, c. 4, tusp, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativi a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A e B alla presente deliberazione, comprendente le schede redatte secondo gli indirizzi le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D .Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;711, 712 e 713 dell'art. 1 della legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti uffici in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

DELIBERA

- 1) Di approvare la “Relazione Tecnica al piano di razionalizzazione, allegata alla presente deliberazione;
- 2) Di approvare la “Revisione periodica delle partecipazioni” allegata alla presente deliberazione (Allegato A), comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite negli indirizzi congiunti Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per gli adempimenti relativi alla “Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- 3) Di approvare la “Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche” allegata alla presente deliberazione (Allegato B), comprendente le schede redatte secondo le indicazioni fornite negli indirizzi congiunti Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per gli adempimenti relativi alla “Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
- 4) Di approvare l'allegato C "Scheda di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti";
- 5) Di approvare l'allegato D "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni".
- 6) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 7) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 8) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.